

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***La presenza di un dipendente non determina necessariamente il pagamento dell'Irap***

di **Federica Furlani, Sergio Pellegrino**

Con la [sentenza n.22020 del 25 settembre 2013](#), la **Corte di Cassazione** è tornata sul tema dell'**autonoma organizzazione ai fini Irap**, rigettando l'appello proposto dall'Amministrazione finanziaria contro una pronuncia della CTR della Puglia.

Quest'ultima aveva accolto, seppure parzialmente, il ricorso proposto da un **medico** contro il silenzio-rifiuto delle Entrate su un'**istanza di rimborso** relativa agli anni 1999-2000-2001.

Il nodo centrale della questione verte sulla validità dell'equazione "**spese personale = Irap**": la presenza di (modeste) **spese per emolumenti a soggetti terzi** desumibili dalle dichiarazioni dei redditi relative alle annualità interessate **prova sempre**, come sostenuto dall'**Agenzia**, l'**esistenza di un'autonoma organizzazione**?

Secondo la **Suprema Corte non è così**. Scrivono i Giudici: "*La presenza di modeste spese per emolumenti a terzi non appare sufficiente per determinare l'automatica sottoposizione ad Irap del professionista; specie a fronte della pochezza di detti compensi che non superano le 400.000 lire mensili. Giova del resto sottolineare che **la presenza di dipendenti non è di per sé elemento costitutivo della autonoma organizzazione** bensì un **elemento presuntivo** da cui può essere dedotta la sussistenza della autonoma organizzazione*".

Le motivazioni della sentenza in esame risultano particolarmente interessanti laddove, partendo dalla disamina della riforma del 1998 (il D.Lgs. 137/1998 che ha aggiunto nell'art. 2 D.Lgs. 446/1997 la specificazione secondo cui l'attività deve essere autonomamente organizzata), precisano che l'Irap coinvolge una **capacità produttiva** che può non essere compiutamente autonoma (cioè derivare da strutture autosufficienti), e deve pure sempre essere **impersonale e aggiuntiva** rispetto a quella propria del professionista. **Colpisce, infatti, un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto**, derivante da una struttura organizzativa esterna, cioè da un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, sia suscettibile di creare un **valore aggiunto** rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al *know how* del professionista. E' pertanto il *surplus* di attività "agevolata" dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista ad essere interessato dall'imposizione che colpisce l'**incremento potenziale**, realizzabile rispetto alla produttività *auto organizzata* del solo lavoro personale.

La Corte ribadisce che in ogni caso **spetta al giudice di merito l'accertamento del requisito dell'autonoma organizzazione**, ovvero l'esistenza di una struttura tale da costituire un elemento potenziatore e aggiuntivo alla produzione del reddito, ed è **insindacabile se congruamente motivato**. Esso ricorre, per consolidato orientamento, quando il contribuente:

- sia il responsabile dell'organizzazione;
- impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione;
- si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

L'indirizzo seguito dalla pronuncia è quello di non ritenere che la **presenza di un dipendente**, nel caso di specie per di più in **part time**, costituisca necessariamente **fattore di per sé solo, decisivo ed insuperabile** per considerare sussistente l'autonoma organizzazione; non vi può pertanto essere un'automatica sottoposizione al tributo del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente, a prescindere della natura del rapporto e delle mansioni esercitate.

Vi possono, infatti, essere dei casi in cui il lavoro del dipendente non accresce la capacità produttiva del professionista, ma costituisce un **mero ausilio** alla sua attività personale.

La Corte conclude pertanto asserendo *“che la sottoposizione a tassazione aggiuntiva di chi assume un dipendente anche quando tale dipendente non determini un qualche significativo aumento del reddito (si pensi al sostituto di un medico) e quindi manchi il presupposto giuridico dell'Irap, costituirebbe una sorta di sanzione che scoraggerebbe l'assunzione di dipendente”*.

Le conclusioni della Suprema Corte appaiono **senz'altro ragionevoli e condivisibili**, ma non si può non evidenziare come si pongano in contrasto con precedenti pronunce assunte su fattispecie sostanzialmente assimilabili a quella esaminata nel caso di specie.